



**HOSPES S.R.L.**

---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. N. 231/2001**

**PARTE SPECIALE**

Approvato dall'Amministratore Unico in data 15 dicembre 2025

## Sommario

1.	FUNZIONE ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE .....	4
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	4
3.	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) .....	5
3.1.	REATI APPLICABILI .....	5
3.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	9
3.3.	PROTOCOLLI.....	10
4.	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO).....	11
4.1.	REATI APPLICABILI .....	11
4.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	12
4.3.	PROTOCOLLI.....	13
5.	REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO).....	14
5.1.	REATI APPLICABILI .....	14
5.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	15
5.3.	PROTOCOLLI .....	16
6.	OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO) .....	17
6.1.	REATI APPLICABILI .....	17
6.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	18
6.3.	PROTOCOLLI .....	20
7.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO) .....	21
7.1.	REATI APPLICABILI .....	21
7.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	21
7.3.	PROTOCOLLI .....	21
8.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO) .....	22
8.1.	REATI APPLICABILI .....	22
8.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	23
8.3.	PROTOCOLLI .....	23
9.	DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, COMMA 1, LETTERA S-BIS DEL DECRETO).....	24
9.1.	REATI APPLICABILI .....	24
9.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	24
9.3.	PROTOCOLLI .....	25
10.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO) .....	26
10.1.	REATI APPLICABILI .....	26
10.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	27

10.3.	PROTOCOLLI .....	27
11.	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO) .....	28
11.1.	REATI APPLICABILI .....	28
11.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	30
11.3.	PROTOCOLLI .....	31
12.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO) .....	32
12.1.	REATI APPLICABILI .....	32
12.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	32
12.3.	PROTOCOLLI .....	32
13.	DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO) .....	33
13.1.	REATI APPLICABILI .....	33
13.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	33
13.3.	PROTOCOLLI .....	33
14.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO),.....	34
14.1.	REATI APPLICABILI .....	34
14.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	34
14.3.	PROTOCOLLI .....	34
15.	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 25-QUINQUIES, COMMA 1, LETTERA A DEL DECRETO).....	35
15.1.	REATI APPLICABILI .....	35
15.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	35
15.3.	PROTOCOLLI .....	35
16.	REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146 .....	36
16.1.	REATI APPLICABILI .....	36
16.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	37
16.3.	PROTOCOLLI .....	37
17.	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1. DEL DECRETO) 38	
17.1.	REATI PREVISTI .....	38
17.2.	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	39
17.3.	PROTOCOLLI .....	39

## 1. FUNZIONE ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello ha la finalità di identificare ed analizzare le singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) che potrebbero essere potenzialmente commesse nell’ambito dell’attività svolta da Hospes S.r.l. (la “Società”), attualizzandone i relativi profili di rischio rispetto alla specifica realtà aziendale.

L’analisi in oggetto rappresenta, invero, il necessario e imprescindibile presupposto per la corretta identificazione delle possibili condotte devianti, che il presente Modello è diretto a prevenire e reprimere.

## 2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In coerenza con la norma di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto, la Società ha provveduto, all’esito dell’attività di identificazione dei reati presupposto, sulla base dell’attività sociale dalla stessa svolta, ad identificare le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati, nonché le **attività** cosiddette “**a rischio**”, vale a dire le potenziali modalità attuative delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Tale identificazione risponde all’esigenza, da un lato, di elaborare protocolli e procedure, concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati e, dall’altro, di assicurare una percezione dei rischi relativi in capo ai soggetti aziendali apicali e subordinati.

Alla luce delle considerazioni sinora esposte la Società non ha menzionato, nella presente Parte Speciale del Modello, i reati presupposto il cui rischio di commissione è ritenuto trascurabile.

Ciò spiega le ragioni per cui la Parte Speciale del presente Modello non menziona, ivi, tutti i Reati Presupposto (così come catalogati nel Decreto). Non tutti i Reati presupposto, infatti, costituiscono (ovvero possono costituire) – quanto meno in via astratta – ipotesi di reato che, per la loro natura o per i rispettivi elementi caratterizzanti o per tipologia delle rispettive condotte, i soggetti in posizione apicale e quelli sottoposti alla direzione e vigilanza ad opera di persone operanti in posizione di vertice, potrebbero – allo stato – porre in essere nell’interesse o a vantaggio di Hospes S.r.l.

### 3. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

#### 3.1. REATI APPLICABILI

Il concetto di Pubblica Amministrazione viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle *Authority*, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. Ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, banche, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **peculato**, previsto dall'articolo 314, comma 1°, c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.  
 La condotta integra un reato presupposto solo laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, per tali dovendosi intendere tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: (i) del bilancio dell'Unione o (ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati;
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui**, previsto dall'articolo 316 c.p., costituito dalla condotta del pubblico funzionario che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. La condotta integra un reato presupposto solo laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, per tali dovendosi intendere tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: (i) del bilancio dell'Unione o (ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati;
- **malversazione di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;
- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **concussione**, previsto dall'art. 317 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **circostanze aggravanti**, previsto dall'articolo 319-bis c.p., che prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi;
- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;

- **induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319-quater c.p. costituito dalla condotta di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'art. 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato;
- ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, co. 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- **corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsto dall'articolo 322-bis c.p., ed ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
  - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

- **traffico di influenze illecite**, previsto dall'art. 346-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis (ovvero i membri della Corte Penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di Stati esteri), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità;
- **turbata libertà degli incanti**, previsto dall'articolo 353 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti;
- **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**, previsto dall'articolo 353 bis c.p. che punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- **inadempimento di contratti di pubbliche forniture**, previsto dall'articolo 355 c.p. e costituito dalla condotta di chi non adempie agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo stato o altro Ente Pubblico oppure un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.  
La pena è aumentata se la fornitura concerne: (i) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; (ii) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle Forze Armate dello Stato o (iii) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio;
- **frode nelle pubbliche forniture**, previsto dall'articolo 356 c.p. e costituito dalla condotta di chi commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., vale a dire, fornitura di: (i) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; (ii) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle Forze Armate dello Stato o (iii) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio;
- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 640-bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

### 3.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto:

- partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica o a procedure di negoziazione diretta/indiretta indette dalla Pubblica Amministrazione nazionale o internazionale per l'esecuzione di forniture di beni, servizi o attività simili in contesti competitivi;
- gestione dei contatti e delle interlocuzioni con la Pubblica Amministrazione durante la partecipazione alle gare;
- gestione complessiva dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione successivamente all'aggiudicazione;
- gestione del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, finalizzata alla corretta, precisa e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto o della fornitura.
- selezione e qualificazione dei fornitori di materie prime e semilavorati.
- gestione delle attività connesse alla produzione dei pasti e dell'erogazione del servizio con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - programmazione e gestione degli approvvigionamenti di derrate alimentari e materie prime destinate alla preparazione delle pietanze erogate;
  - rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti dalle leggi di gara;
  - preparazione, trasformazione, cottura e distribuzione dei pasti presso centri di cottura o strutture dell'ente pubblico o presso centri cottura della Società;
  - gestione della qualità, rintracciabilità, conformità merceologica e documentale dei prodotti alimentari forniti;
  - gestione delle non conformità rilevate dagli enti pubblici, ASL e organismi di controllo.
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche (ad es. ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, ecc.)
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e, più in generale, con soggetti pubblici in relazione ad adempimenti, verifiche e/o ispezioni connesse all'esercizio dell'attività aziendale ed allo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per tutto ciò che riguarda gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza degli impianti, nonché di igiene sui luoghi di lavoro;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso soggetti terzi, per gli adempimenti normativi, fiscali e tributari, amministrativi, societari, per l'ottenimento di licenze, concessioni e autorizzazioni;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite legali esterni;

- gestione di appalti, subappalti, subforniture e collaborazioni rilevanti per l'esecuzione di servizi resi alla Pubblica Amministrazione;
- selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori e dei partner;
- gestione dei rapporti con enti certificatori;
- affidamento e gestione delle consulenze, in particolare quando finalizzate alla gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- selezione, assegnazione, gestione e valutazione del personale impiegato in contratti pubblici o che intrattiene rapporti con funzionari pubblici;
- gestione dei processi di selezione, valutazione e amministrazione del personale;
- gestione delle note spese e dei rimborsi correlati ad attività svolte verso gli enti pubblici;
- gestione delle risorse finanziarie correlate ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (pagamenti, incassi, flussi finanziari connessi ai contratti pubblici o ai contributi);
- adempimenti tributari (ad esempio la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti di imposta o, più in generale, delle dichiarazioni funzionali);
- predisposizione, registrazione e conservazione della documentazione amministrativa rilevante ai fini dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

### **3.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 4. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

### 4.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- **false comunicazioni di "lieve entità"**, previsto dall'articolo 2621-bis c.c. per cui se i fatti di cui alla disposizione precedente sono di lieve entità si applica una pena ridotta. A tal fine, si tiene conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (1° comma) ovvero qualora i fatti riguardino società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del R.D. n. 267/1942, Legge Fallimentare (2° comma);
- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;

- **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **illecita influenza sull'assemblea**, previsto dall'art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **aggiotaggio**, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;
- **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**, previsto dall'articolo 55 del D.Lgs. 19/2023 e costituito dalla condotta di chiunque – nell'ambito degli adempimenti prescritti dalla disciplina normativa introdotta dal D.Lgs. 19/2023 medesimo in attuazione della Direttiva UE 2019/2121 – formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti, al fine di dimostrare la sussistenza della condizioni richieste dall'articolo 29 (dello stesso decreto legislativo) per il rilascio del *certificato preliminare* da parte del notaio attestante la regolarità delle formalità seguite.

#### 4.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti societari;
- gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione;
- predisposizione e conservazione di documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali);

- gestione delle operazioni sul capitale sociale (aumenti, riduzioni, distribuzioni, acquisti di quote/azioni)
- gestione delle operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, cessioni di ramo d'azienda;
- gestione delle operazioni *intercompany*;
- gestione delle operazioni di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera (o, in misura minore, internazionale).

#### **4.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 5. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

### 5.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati tributari:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000, costituito dalla condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;
- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000, costituito dalla condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00;
- **dichiarazione fraudolenta, mediante altri artifici**, previsto dall'art. 3, D.Lgs. 74/2000, costituito, fuori dai casi previsti dall'art. 2, D.Lgs. 74/2000, dalla condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi (ossia documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento, a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Non costituiscono "mezzi fraudolenti" la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;
- **dichiarazione infedele**, previsto dall'art. 4, D.Lgs. 74/2000, costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (nonché se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni;

- **omessa dichiarazione**, previsto dall'art. 5, D.Lgs. 74/2000, costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (nonché se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Costituisce il reato in parola anche la condotta di chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000, costituito dalla condotta di chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000, costituito dalla condotta di chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'art. 10, D.Lgs. 74/2000, costituito – salvo che il fatto costituisca più grave reato – dalla condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- **compensazione**, previsto dall'art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000, costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni).  
Allo stesso modo, la indebita compensazione è costituita anche dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni).
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'art. 11, D.Lgs. 74/2000, costituito dalla condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; nonché dalla condotta di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00;

## 5.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati tributari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti societari;
- gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione;
- predisposizione e conservazione di documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali);
- gestione delle operazioni sul capitale sociale incluse le operazioni straordinarie (ad es. fusioni, scissioni);
- rispondenza con la realtà delle operazioni societarie;
- tenuta e conservazione della documentazione contabile;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi, dei rapporti negoziali, con i contraenti e con i dipendenti, nonché gestione delle prestazioni ricevute ed effettuate e dei prezzi ricevuti e corrisposti;
- gestione della presentazione delle dichiarazioni redditi ed IVA.

### **5.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 6. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO)

### 6.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di:

- **omicidio colposo** (articolo 589 c.p.) e di
- **lesioni personali colpose** gravi o gravissime (articolo 590 c.p.)

commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli articoli 589 e 590 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del Decreto, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia, ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

## **6.2. ATTIVITÀ SENSIBILI**

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del Decreto, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Società ha reputato strategico trarre spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione:

- la valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- la Norma OHSAS 18001:2007.

Attraverso la valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni ove, ragionevolmente, è possibile si manifestino degli eventi lesivi.

L'adozione efficace di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro realizzato in conformità con la Norma BS OHSAS 18001:2007 è riconosciuta dal legislatore, nelle parti in cui può trovare applicabilità, come una modalità atta a cogliere gli obiettivi di corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro; pertanto, così come previsto dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008, un modello organizzativo realizzato secondo tale norma risulterebbe presumibilmente conforme ai fini esimenti previsti dal Decreto.

La Società ha perciò tratto ispirazione dalla Norma BS OHSAS 18001:2007, con l'obiettivo di mettere sotto controllo le proprie attività, controllare che le stesse siano, dal punto di vista della tutela della sicurezza e salute, conformi a quanto previsto da leggi, norme e regolamenti locali, nazionali ed europei e organizzare nel complesso l'intera struttura.

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sono suddivise come segue:

- attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutate dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di cui al D.Lgs. 81/2008 redatto dal datore di lavoro, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali;
- attività a rischio di reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro.

#### Attività a rischio di infortunio e malattia professionale

Attraverso attente indagini che intessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli esiti di tali indagini, che consentono l'individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti ai sensi della stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l'omissione ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

#### Attività a rischio di reato

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono riportate di seguito. La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008 e considerando i requisiti previsti dalla Norma BS OHSAS 18001:2007 cui il Modello è ispirato:

- individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- gestione degli appalti;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

### **6.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 7. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

### 7.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, secondo la nuova formulazione dell'art. 648-ter n. 1 c.p.:

- **ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **riciclaggio**, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-ter. c.p.** e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **autoriciclaggio**, previsto dall'art. 648-ter n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi avendo commesso, o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### 7.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25-octies del Decreto:

- gestione delle vendite, anche tramite società del Gruppo;
- verifica dell'affidabilità dei potenziali clienti;
- gestione delle attività di identificazione, selezione e qualificazione dei fornitori;
- gestione dei contratti di fornitura e dei pagamenti a fornitori;
- gestione dei flussi finanziari aziendali, conti correnti e strumenti di pagamento;
- monitoraggio delle operazioni in entrata e in uscita;
- gestione delle operazioni intercompany.

### 7.3. PROTOCOLLI

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 8. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

### 8.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria ed il commercio:

- **turbata libertà dell'industria o del commercio**, previsto dall'art. 513 c.p. e che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **illecita concorrenza con minaccia o violenza**, previsto dall'art. 513-bis c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie di atti concorrenza con violenza o minaccia;
- **frodi contro le industrie nazionali**, previsto dall'art. 514 c.p. e che punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;
- **frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La Società osserva come la Corte Suprema di Cassazione, riunita a Sezioni Unite (Cfr. Cass. Pen. S.U., sent. 25.10.2000, n. 28.), abbia ritenuto integrante il *tentativo di frode nell'esercizio del commercio* ex art. 515 c.p. la condanna dell'esercente che offra al pubblico prodotti alimentari scaduti, sulle cui confezioni sia stata alterata o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di conservazione.
- **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**, previsto dall'art. 516 c.p. e che punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Ai fini della più efficace conformità alle norme del Decreto, la Società evidenzia che per la sussistenza del reato in oggetto non occorre (come per la frode in commercio) una vendita effettiva o la consegna ad un compratore né un'offerta specifica determinata: è sufficiente che le sostanze alimentari non genuine siano tenute a disposizione. La Società osserva come la Corte Suprema di Cassazione, riunita a Sezioni Unite (Cfr. Cass. Pen. S.U., sent. 25.10.2000, n. 28.), abbia affermato come la messa in vendita di prodotti scaduti di validità possa integrare il delitto di *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* ex art. 516 c.p. (fattispecie sussidiaria a quella di cui all'articolo 515 c.p.) solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, previsto dall'art. 517 c.p. e che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, o qualità dell'opera o del prodotto;

- **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, previsto dall'art. 517-ter c.p. e che, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. e che punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni;
- **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**, previsto dall'art. 517-quater c.p. e che punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## **8.2. ATTIVITÀ SENSIBILI**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i summenzionati delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'articolo 25-bis.1 del Decreto:

- gestione dell'attività di selezione e valutazione dei fornitori di materie prime e semilavorati;
- gestione dei rapporti contrattuali, compresa la Pubblica Amministrazione, successivamente alla fase di aggiudicazione;
- gestione delle attività connesse alla produzione dei pasti e dell'erogazione del servizio con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - programmazione e gestione degli approvvigionamenti di derrate alimentari e materie prime destinate alla preparazione delle pietanze erogate;
  - preparazione, trasformazione, cottura e distribuzione dei pasti presso centri di cottura o strutture del cliente o presso centri cottura della Società;
  - gestione della qualità, rintracciabilità, conformità merceologica e documentale dei prodotti alimentari forniti;
- gestione delle non conformità rilevate dagli enti pubblici, ASL e organismi di controllo.
- gestione delle attività di promozione e marketing;
- gestione delle vendite, anche tramite società del Gruppo Elios;
- somministrazione dei pasti con relativa gestione dei centri cottura, della lavorazione e della conservazione dei prodotti alimentari.

## **8.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 9. DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, COMMA 1, LETTERA S-BIS DEL DECRETO)

### 9.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società, limitatamente al campo di attività, come di seguito individuato, i seguenti delitti di corruzione tra privati:

- **corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che punisce chiunque dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma ed è punito con le pene ivi previste. La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche a coloro che svolgono attività lavorativa con l'**esercizio di funzioni direttive** presso società o enti privati. Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la **sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo"**, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa **per interposta persona**;
- **istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635-bis c.c. Tale figura, introdotta dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché che vengano puniti anche gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, e chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora la sollecitazione non sia accettata.

### 9.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, tra soggetti privati sono state individuate come attività sensibili le seguenti aree ed attività:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti, ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private;

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante procedure aperte o ristrette;
- processi da considerarsi come “strumentali” alle attività sopra esaminate potendo costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati in esame in quanto caratterizzati dall’esistenza di rapporti diretti con soggetti privati:
  - acquisto di lavori, beni e servizi;
  - assunzione del personale (ivi inclusi incarichi di collaborazione);
  - gestione dell’attività di valutazione e selezione dei fornitori;
  - omaggi, regali e benefici;
  - sponsorizzazioni;
  - spese di rappresentanza e ospitalità;
  - donazioni;
  - gestione delle risorse finanziarie;
  - gestione delle transazioni finanziarie;
  - spese di trasferta e anticipi;
  - utilizzo di intermediari.

### **9.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell’Allegato 2 “Protocolli”, parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 10. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

### 10.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici:

- **documenti informatici** previsto dall'art. 491-bis c.p. e che punisce chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un documento informatico pubblico;
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-ter c.p. e che punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni;
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 615-quater c.p. e che punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-quinquies c.p. e che punisce chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall' art. 617-quater c.p. che punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-quinquies c.p. che punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635-bis c.p. che punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;

- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico**, previsto dall'art. 635-ter c.p. che punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635-quater c.p. che punisce chiunque mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall' art. 635-quinquies c.p. che punisce chiunque mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**, previsto dal art. 640-quinquies c.p. che punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **10.2. ATTIVITÀ SENSIBILI**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i suddetti delitti informatici:

- gestione dei sistemi informatici aziendali (installazione, manutenzione, protezione hardware/software/reti);
- controllo degli accessi ai sistemi e gestione delle credenziali;
- gestione dei documenti digitali e dei dati aziendali (archiviazione, trasmissione, conservazione, backup);
- gestione dei sistemi di comunicazione informatica e telematica;
- gestione informatica dei documenti amministrativi.

## **10.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 11. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

### 11.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**, previsto dall'art. 727-bis c.p. che punisce (i) chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie e (ii) chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- **distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**, previsto dall'art. 733-bis c.p. che punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione;
- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:
  - comma 1, lett. a., lett. b., che punisce chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo comma 1, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;
  - comma 3, primo e secondo periodo, che punisce chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo comma 1, realizza o gestisce una discarica non autorizzata, con pena aumentata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
  - comma 5, che punisce chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
  - comma 6, primo periodo, che punisce chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b);
- **bonifica dei siti**, previsto dall'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, previsto dall'art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, comma 4 che prevede l'applicazione della pena di cui all'articolo 483 del c.p. nei confronti di chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e nei confronti di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

- **traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;
- **indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti**, previsto dall'art. 260-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:
  - comma 6 che prevede l'applicazione della pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
  - comma 7 che punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE con la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
  - comma 8 che prevede l'applicazione della pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 per il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata;
- **sanzioni**, previsto dall'art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:
  - comma 2, che punisce chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271;
  - comma 5, che prevede nei casi previsti dal comma 2 la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- **sanzioni penali (scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti)**, previsto dall'art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:
  - comma 1 che punisce, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
  - comma 2 che si applica alle condotte di cui al comma 1 quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
  - comma 3, che punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
  - comma 5, che punisce chiunque in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 o se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5;

- comma 11, che punisce chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104;
- **violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive** (art. 3, co. 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”), nonché l’inquinamento doloso ovvero colposo provocato dalle navi (rispettivamente previsti dall’art. 8, commi 1 e 2 e dall’art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 202/2007, in materia di “inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”);
- la Legge 20 maggio 2015 n. 68, che ha introdotto nel Codice Penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l’art. 25-undecies del Decreto aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i “reati-presupposto” e, in particolare:
  - 1) **inquinamento ambientale**, previsto dall’art. 452-bis c.p. che punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  - 2) **disastro ambientale**, previsto dall’art. 452-quater c.p. che punisce chiunque fuori dai casi previsti dall’articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
  - 3) **delitti colposi contro l’ambiente**, previsto dall’art. 452-quinquies c.p. che punisce chiunque commette uno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater con colpa;
  - 4) **detenzione o trasferimento materiale di alta radioattività**, previsto dall’art. 452-sexies c.p. che punisce abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
  - 5) **circostante aggravanti** ex art. 452-octies c.p.

## 11.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i suddetti reati ambientali:

- gestione degli scarichi delle acque reflue;
- gestione delle emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- gestione delle sostanze lesive dell’ozono atmosferico;
- redazione e conservazione della documentazione tecnico-procedurale;
- segnalazioni di eventi ambientali significativi;
- gestione dei risultati delle verifiche sulla sicurezza ambientale effettuate da qualunque ente esterno;
- gestione dei risultati delle verifiche sulla sicurezza ambientale effettuate da enti interni.

### **11.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 12. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)

### 12.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte possono essere considerati applicabili alla Società, seppur con classificazione di rischio remoto, i seguenti delitti:

- **associazione per delinquere diretta alla commissione dei reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina**, previsto dall'art. 12 D.Lgs. 286/1998;
- **l'associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione composta da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **associazioni di tipo mafioso, anche straniere**, previsto dall'art. 416-bis c.p. che punisce chi fa parte, promuove dirige o organizza un'associazione di tipo mafioso, ovvero. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- **scambio elettorale politico-mafioso**, previsto dall'art. 416-ter c.p. che punisce chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa;
- **sequestro di persona a scopo di estorsione**, previsto dall'art. 630 c.p. che punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope**, previsto dall'art. 74 DPR 309/90).

### 12.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i suddetti delitti di criminalità organizzata:

- gestione dell'attività di selezione e valutazione dei fornitori;
- gestione dei contratti di fornitura e appalti;
- gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari verso fornitori e subappaltatori;
- gestione dei rapporti con intermediari o soggetti esterni;
- controllo e monitoraggio dei processi di approvvigionamento.

### 12.3. PROTOCOLLI

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

### **13. DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)**

#### **13.1. REATI APPLICABILI**

L'art. 25-decies del D. Lgs. 231/01, rubricato *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"* così prevede: *"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."* Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente delitto:

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, previsto dall'art. 377 bis c.p. che punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

#### **13.2. ATTIVITÀ SENSIBILI**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto, previsti dall'art. 25-sexies del Decreto:

- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali (dipendenti, fornitori, collaboratori, terzi).

#### **13.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

### 14.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società quanto previsto dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che prevede:

*"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."*

La norma è stata inserita all'interno del D.Lgs. 231/2001 in seguito all'adozione del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 209, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25-duodecies sono i seguenti:

- **lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**, previsto dall'art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- **disposizioni contro le immigrazioni clandestine**, previsto dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998;
- **condotte di traffico di migranti**, stabilite nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione).

### 14.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- selezione e assunzione del personale;
- valutazione periodica del personale;
- gestione delle comunicazioni e adempimenti amministrativi;
- gestione dei rapporti con agenzia esterne.

### 14.3. PROTOCOLLI

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## **15. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 25-QUINQUIES, COMMA 1, LETTERA A DEL DECRETO)**

### **15.1. REATI APPLICABILI**

La presente fattispecie è stata introdotta nell'Ordinamento, attraverso l'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016 n. 199 recante *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"*, in vigore dal 4 novembre 2016, che ha provveduto a modificare la lettera a), comma 1, dell'art. 25-quinquies, inserendo nella lista dei c.d. reati presupposti di cui al D.Lgs. 231/2001, l'art. 603-bis del codice penale, recante il **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**.

La figura delittuosa punisce chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, laddove, per sfruttamento, deve intendersi anche solo la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro o la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

### **15.2. ATTIVITÀ SENSIBILI**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- gestione di attività operative da parte della Società, anche in partnership con soggetti terzi;
- verifica dei contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società o il Gruppo;
- gestione del personale, in seno al quale dovrà essere posta particolare attenzione ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l'organizzazione dei turni di lavoro nonché l'organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti che assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, indipendentemente e non solo in connessione al verificarsi di infortuni;
- verifica dell'attività lavorativa svolta dal personale presso terzi.

### **15.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 16. REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146

### 16.1. REATI APPLICABILI

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
  - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
  - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
  - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
  - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale artt. 377-bis e 378, c.p.).

In considerazione delle attività svolte dalla Società, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla Legge n. 146/2006. E, più precisamente, si tratta dei seguenti reati che sono già stati trattati come rilevanti ai sensi del Decreto a livello nazionale e già trattati nella presente Parte Speciale, vale a dire:

- **Associazione a delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione composta da tre o più persona e costituita allo scopo di commettere più delitti; La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione integra, quindi reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

- **Associazione di tipo mafioso**, previsto dall'art. 416-bis c.p. che punisce chi fa parte, promuove dirige o organizza un'associazione di tipo mafioso, ovvero. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**, previsto dall'art. 377 bis c.p. che punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- **Favoreggiamento personale** previsto dall'art. 378 c.p. che punisce chiunque dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

## **16.2. ATTIVITÀ SENSIBILI**

Preliminarmente, deve essere evidenziato che, con particolare riferimento ai reati associativi, questi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es.: associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) e, di conseguenza, l'analisi in merito a questi ultimi è stata svolta in relazione ai risultati del *risk mapping* condotto nella fase preparatoria del Modello.

Logico corollario è che, con riguardo ai reati fine che astrattamente potrebbero essere imputati ai soggetti riferibili alla Società, devono intendersi richiamati in questa sede (e, dunque, anche con riferimento ai reati associativi) tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i presidi di controllo dettagliati nel Modello.

Ciò premesso, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Hospes S.r.l. deve rilevarsi che, in ragione della peculiarità delle condizioni che comportano l'integrazione dei reati transnazionali, le aree a rischio reato individuate nella presente Parte Speciale assumono rilevanza per le attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra Hospes S.r.l. e altre società appartenenti al Gruppo Elios ma aventi sede in altri Stati o nell'ambito di rapporti con altre società o soggetti esteri.

## **16.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.

## 17. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1. DEL DECRETO)

### 17.1. REATI PREVISTI

Il D.Lgs. 184/2021 ha introdotto, nel corpo del Decreto 231, l'articolo 25- octies.1. il quale aggiunge, nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, i *delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*.

L'articolo 25-octies.1., prevede i seguenti delitti:

- **indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsto dall'art. 493-ter c.p. che punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. È altresì sanzionato chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli stessi strumenti o documenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsto dall'art. 493-quater c.p. che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
- **frode informatica**, previsto dall'art. 640-ter c.p. che punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 25-octies.1 prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto

- (i) *contro la fede pubblica* (artt. 453-498 c.p.),
- (ii) *contro il patrimonio* (artt. 624-649-bis c.p.) o
- (iii) *che comunque offende il patrimonio* previsto dal Codice penale,

quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Lo **strumento di pagamento diverso dai contanti** è un dispositivo, oggetto o record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da sola o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Perciò, tutto quanto non sia contante o moneta dovrebbe essere escluso dalla definizione di "*moneta a corso legale*". In altre parole, i delitti contro la fede pubblica e contro il patrimonio di cui all'art. 25-octies.1, co. 2, del d.lgs. 231/2001 avrebbero ad oggetto tutti gli strumenti indicati come alternativi al contante.

Inoltre, l'espressione "*avere ad oggetto*" indica lo strumento, la cosa o il bene sul quale ricade concretamente la condotta, l'azione ovvero l'omissione criminosa, cioè su cui ricade il reato stesso e non coincide, invece, con il mezzo o lo strumento attraverso cui il delitto è commesso.

## **17.2. ATTIVITÀ SENSIBILI**

Tra i processi aziendali astrattamente coinvolti delle fattispecie di reato (presupposto) indicate dall'articolo 25-octies.1 del Decreto 231 vi sono i seguenti:

- gestione del processo di fatturazione e pagamento di beni e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
- rimborso spese ai dipendenti;
- gestione delle infrastrutture IT e sistemi applicativi correlati ai pagamenti ed alla contabilizzazione;
- gestione degli accessi ai sistemi informativi e gestionali.

## **17.3. PROTOCOLLI**

I presidi e i principi di controllo applicabili alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo sono disciplinati dai Protocolli riportati nell'Allegato 2 "Protocolli", parte integrante e sostanziale del presente Modello.